



TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2015

tra

L SRL

ATTORE

e

BANCA

SPA

CONVENUTO

Oggi **22 ottobre 2019** ad ore **13.12** innanzi al dott. _____, sono comparsi:

Per _____ SRL l'avv. STIAFFINI NICOLA

Per B _____ SPA l'avv. _____

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore rileva che, con riferimento alla *ex adverso* dedotta lacuna documentale, che in realtà nessuna lacuna documentale sussiste come precisato alla nota 1 pagina 2 delle note difensive autorizzate; conclude come da memoria 183 comma 6 n. 1; produce copia di cortesia del prospetto n. 1 del ctu, delle osservazioni del ctp e della corrispondenza tra ctu e ctp, già in atti.

Parte convenuta conclude come da nota difensiva autorizzata e depositata il 14.10.2019; insiste per la chiamata del ctu a chiarimenti.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. _____





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. STIAFFINI NICOLA, elettivamente domiciliato in Pistoia,

ATTORE

contro

BANCA

A SPA

), con il patrocinio dell'avv.

dife

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da memoria *ex art. 186*, comma 6, n. 1 cpc.

Parte convenuta ha concluso come da note difensive autorizzate, depositate in data 14.10.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società SRL, in persona del legale rappresentante, ha convenuto avanti al Tribunale di Pistoia la

SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“*IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE l'avvenuta applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia in violazione della L 108/96 e successivi DM applicabili ratione temporis, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio (c/c 5937.88 e c/c 6661.64), tenendo conto di tutti gli oneri addebitati e connessi al rapporto bancario ivi compreso ogni interesse, remunerazione, capitalizzazione, tutte le commissioni (comprese CMS e corrispettivo su accordato) ed ogni spesa addebitata, escluse solo le imposte, e quindi e per l'effetto QUANTIFICARE l'esatto importo del saldo attuale del c/c 5937.88 e del saldo del c/c 6661.64 al 31.5.2015 come depurati da ogni illegittimo interesse, spesa a commissione,*



capitalizzazione come sopra accertata, e così CONDANNARE la convenuta alla restituzione e/o riaccredito e/o pagamento della somma di € 95.367,45 (ovvero quella minor o maggior somma che risulterà di Giustizia) in favore dell'attrice, il tutto oltre interessi moratori ex DLgs 231/01 dal 10.10.14 all'introduzione del presente giudizio ed ex DL 132/14 dalla domanda all'effettivo saldo, ed oltre il cd maggior danno ex art 1224 II co cc (di cui alla Cass. S.U. n. 16499 del 16.7.20089) dalla messa in mora all'effettivo saldo; IN SUBORDINE, qualora non si ritenesse operativa -in tutto in parte- la sanzione dell'art 1815 cc pur in presenza di applicazione di interessi passivi oltre soglia usura, ovvero in caso di accertato rispetto del tasso soglia, ACCERTARE E DICHLARARE la nullità delle clausole (come previste nel c/c s.b.f. 6661.64 e nel c/c ordinario 5937.88) di commissione massimo scoperto e del successivo Corrispettivo su Accordato (o locuzione equivalente) -per carenza di causa perché integranti un'indebita maggiorazione del tasso di interesse passivo e, comunque, per indeterminatezza-, la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi come prevista nei predetti contratti ed in assenza di specifica approvazione scritta successiva alla delibera CICR 9.2.2000, per le ragioni ed eccezioni descritte in narrativa, e ACCERTARE E DICHLARARE QUANTIFICARE l'esatto importo del saldo attuale del c/c 5937.88 e del saldo del c/c 6661.64 al 31.5.2015 come depurati da ogni illegittimo interesse, spesa, commissione e capitalizzazione come sopra accertata, e così CONDANNARE la convenuta alla restituzione e/o riaccredito e/o pagamento in favore dell'attrice della somma di € 76.905,35 (ovvero quella maggior o minor somma ritenuta provata e/o di Giustizia), il tutto oltre interessi moratori ex DLgs 231/01 dal 10.10.14 all'introduzione del presente giudizio ed ex DL 132/14 dalla domanda all'effettivo saldo, ed oltre il cd maggior danno ex art. 1224 II co cc (di cui alla Cass. S.U. n. 16499 del 16.7.20089) dalla messa in mora all'effettivo saldo. In ogni caso, con VITTORIA di spese e competenze di causa e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

A sostegno delle domande proposte, con riferimento ai contratti bancari stipulati con la banca convenuta e, più precisamente, contratto di conto corrente ordinario n. 5937/88 stipulato l'8.1.1992, rinegoziato il 24.2.1997 e ancora in essere (alla data dell'instaurazione del giudizio), e contratto di conto corrente anticipi s.b.f. stipulato il 29.3.1994 e cessato il 4.5.2015, la società attrice ha dedotto:

- l'illegittima applicazione di interessi passivi usurari per superamento del tasso soglia;
- la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto e della commissione su accordato (o successive locuzioni equivalenti);
- la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi.

Si è costituita la Banca SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che ha chiesto: “I) preliminarmente, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione, per prescrizione e decadenza, sia del diritto e dell'azione della Società Srl a richiedere la rideterminazione del dare -avere in ordine ai rapporti per cui è causa, sia del diritto e dell'azione della stessa alla ripetizione e messa a disposizione di somme, nei confronti della Banca Spa in ordine ai medesimi conti e, conseguentemente, rigettare integralmente le azioni e le domande tutte dalla medesima proposte nei confronti della Banca Spa con atto di citazione notificato in data 11 Dicembre 2015; II) rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto



ed in diritto, le azioni proposte dalla Società

Srl nei confronti della Banca

Spa, con atto di citazione notificato in data 11 Dicembre 2015 e le domande tutte ivi formulate, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla Banca Spa. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi?.

In estrema sintesi, la Banca ha eccepito: 1) la prescrizione dei crediti *ex adverso* azionati e dell'azione di ripetizione con riferimento al periodo anteriore al 15.10.2004; 2) la decadenza per mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati al cliente; 3) l'inaammissibilità della domanda di ripetizione proposta dall'attrice; 4) l'infondatezza della dedotta illegittimità degli interessi passivi applicati; 5) l'infondatezza della dedotta nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto e alla commissione su accordato pattuite; 6) l'infondatezza della dedotta nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 7) la non spettanza degli accessori di legge *ex adverso* richiesti.

Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, parte attrice ha precisato le domande proposte in atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE l'avvenuta applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia in violazione della L 108/96 e successivi DM applicabili ratione temporis, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio (c/c 5937.88 e c/c 6661.64), tenendo conto di tutti gli oneri addebitati e connessi al rapporto bancario ivi compreso ogni interesse, remunerazione, capitalizzazione, tutte le commissioni (comprese CMS e corrispettivo su accordato) ed ogni spesa addebitata, escluse solo le imposte, e quindi e per l'effetto QUANTIFICARE l'esatto importo del saldo attuale del c/c 5937.88 e del saldo del c/c 6661.64 al 31.5.2015 come depurati da ogni illegittimo interesse, spesa e commissione, capitalizzazione come sopra accertata, e così CONDANNARE la convenuta al riaccredito e/o pagamento e/o rettifica del saldo per la somma complessiva di €95.367,45 (ovvero quella minor o maggior somma che risulterà di Giustizia) in favore dell'attrice, il tutto oltre interessi moratori ex DLgs 231/01 dal 10.10.14 all'introduzione del presente giudizio ed ex DL 132/14 dalla domanda all'effettivo saldo, ed oltre il cd maggior danno ex art 1224 II co cc (di cui alla Cass. S.U. n. 16499 del 16.7.20089) dalla messa in mora all'effettivo saldo. IN SUBORDINE, qualora non si ritenesse operativa -in tutto o in parte- la sanzione dell'art 1815 cc pur in presenza di applicazione di interessi passivi oltre soglia usura, ovvero in caso di accertato rispetto del tasso soglia, ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole (come previste nel c/c s.b.f. 6661.64 e nel c/c ordinario 5937.88) di commissione massimo scoperto e del successivo Corrispettivo su Accordato (o locuzione equivalente) -per carenza di causa perché integranti un'indebita maggiorazione del tasso di interesse passivo e, comunque, per indeterminatezza-, la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi come prevista nei predetti contratti ed in assenza di specifica approvazione scritta successiva alla delibera CIRC 9.2.2000, per le ragioni ed eccezioni descritte in narrativa, e ACCERTARE E DICHIARARE QUANTIFICARE l'esatto importo del saldo attuale del c/c 5937.88 e del saldo del c/c 6661.64 al 30.5.2015 come depurati da ogni illegittimo interesse, spesa, commissione e capitalizzazione come sopra accertata, e così CONDANNARE la convenuta al riaccredito e/o pagamento e/o rettifica del saldo in favore dell'attrice della somma complessiva di € 76.905,35 (ovvero quella maggior o minor somma ritenuta provata e/o di Giustizia), il tutto oltre interessi moratori ex DLgs 231/01 dal 10.10.14 all'introduzione del presente giudizio ed ex*



DL 132/14 dalla domanda all'effettivo saldo, ed oltre il cd maggior danno ex art 1224 II co cc (di cui alla Cass. S.U. n. 16499 del 16.7.20089) dalla messa in mora all'effettivo saldo. In ogni caso, con VITTORIA di spese e competenze di causa e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Effettuata istruttoria documentale, disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

1. Sulle questioni preliminari

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità delle note difensive di parte convenuta (dep. 14.10.2019) in quanto depositate oltre il termine di gg. 10 a ritroso dall'udienza odierna, così come disposto dal giudice all'udienza del 21.5.2019.

2. Sulla eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione proposta dal correntista

L'eccezione della Banca deve ritenersi superata in ragione di quanto precisato da parte attrice che, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, cpc, ha precisato che il contenuto sostanziale della domanda di condanna (sul c/c 5937/88) attiene alla richiesta di “riaccredito” ed è inequivocabilmente rivolta ad ottenere la rettifica dell'apparente ed errato saldo passivo.

Si aggiunga che, con atto depositato in data 18.3.2019, la stessa attrice ha peraltro espressamente rinunciato alla domanda di ripetizione sul c/c 5937/88.

Ciò osservato, l'azione proposta da parte attrice deve essere correttamente qualificata come domanda di accertamento finalizzata a rideterminare il saldo di conto corrente, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi e commissioni.

Circa l'ammissibilità di una simile domanda giudiziale, si rammenta che la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “è interesse del correntista ottenere anche prima della chiusura del conto l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonché l'entità del saldo parziale ricalcolato” (Cass. 21646/2018).

3. Sulla eccezione prescrizione

Escluso, per le ragioni sopra viste, che l'azione esercitata dalla società correntista abbia ad oggetto la ripetizione di indebitato, risulta conseguentemente infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.

Deve osservarsi, infatti, che non è soggetta a prescrizione l'azione proposta dal correntista al fine di ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto ovvero della illegittimità parziale del rapporto, la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente (da ultimo si v. Tribunale Potenza, Sent., 31.5.2018).

4. Sulla eccezione di decadenza per mancata contestazione degli estratti conto periodici

L'eccezione della Banca è infondata.



In proposito trova infatti applicazione il principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui tale omissione da parte del correntista rende inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite (**Cass. 12507/99; 18626/03; 870/06; 6514/2007; 10376/2006, 11749/2006**).

Posto che, nel caso di specie parte attrice contesta la validità e la debenza degli addebiti effettuati dalla Banca, allegando il contrasto con norma imperativa o comunque l'invalidità delle relative clausole, la mancata contestazione degli estratti conto è quindi irrilevante.

5. Sulla nullità della clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto

Parte attrice ha rilevato la nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa e per indeterminatezza dell'oggetto.

La questione è fondata.

Secondo condivisa giurisprudenza di merito, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista. In tal caso il correntista non è, invero, in grado di conoscere a priori quando sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione (si v. in questo senso **Tribunale Milano Sez. VI, 20.7.2016**).

A tal riguardo, si rileva che il contratto conto corrente ordinario n. 5937/88, rinegoziato in data 24.2.1997, prevede, con decorrenza 29.1.1997, una commissione sul massimo scoperto con aliquota ordinaria dello 0,1250% e con aliquota aggiuntiva dello 0,1250% su sconfinamento se autorizzato (si v. - **doc. 1 attrice**); del pari il contratto di conto corrente anticipi s.b.f. n. 6661.64, con decorrenza 29.3.1994, prevede una commissione sul massimo scoperto con aliquota ordinaria dello 0,5000% e con aliquota aggiuntiva dello 0,1250% su sconfinamento se autorizzato (si v. - **doc. 3 attrice**).

Ebbene, le richiamate clausole contrattuali, come anche rilevato dal CTU con argomentazioni condivisibili e immuni da censure di tipo logico, risultano indeterminate nell'oggetto, in quanto non consentono di comprendere quale sia la concreta modalità di calcolo applicata dalla Banca (ad es. sul massimo saldo a debito risultante nel trimestre a prescindere dalla durata di tale saldo, oppure sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente hanno avuto una durata maggiore di un certo numero di giorni, oppure sul saldo debitorio in valore assoluto anche se relativo ad un periodo scoperto inferiore ad un certo intervallo temporale, ecc. – si v. sul punto le repliche alle osservazioni del CTP incaricato dalla Banca - **relazione peritale pp. 40-41**).

Conseguentemente, le richiamate clausole contrattuali sono da ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.



6. Sulla nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi.

Il rilievo è fondato.

Come noto, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione CICR 9.2.2000, sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all'anatocismo, non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art. 1283 c.c. (v. **Cass. SS.UU. 21095/2004**).

Nel caso di specie, si rileva che il contratto conto corrente ordinario n. 5937/88, rinegoziato in data 24.2.1997, così come il contratto di conto corrente anticipi s.b.f. n. 6661.64, prevedono clausole anatocistiche, con capitalizzazione trimestrale quanto agli interessi debitori e capitalizzazione annuale per gli interessi creditori (**docc. 1 e 3 attrice**).

Le dette clausole di capitalizzazione degli interessi sono pertanto da dichiararsi nulle per violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. in quanto basate su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.).

Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della deliberazione CICR 9.2.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima purché sia contrattualmente pattuita e sia riconosciuta analoga capitalizzazione per gli interessi creditori.

Quanto all'art. 7 della delibera CICR - che prevede un meccanismo di "sanatoria" e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) - si ricorda che lo stesso era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. 342/1999, il quale però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000: in tal modo è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuare il disposto della norma primaria; conseguentemente, anche con riferimento ai contratti in essere antecedentemente al 2000 è necessaria una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (orami travolto) della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (si v. in questo senso **Tribunale Treviso Sez. III, Sent., 6.5.2019; Tribunale di Milano Sez. VI Sent., 21.2.2018**).

Ciò osservato, risulta irrilevante la circostanza che la Banca si sia adeguata alle nuove norme in materia di anatocismo mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo avviso (**doc. 12 convenuta**).

Conseguentemente deve essere eliminata la capitalizzazione degli interessi a debito applicati sui conti corrente di cui è causa fino alla data di instaurazione del presente giudizio.

7. Sull'illegittima applicazione di interessi passivi ex L. 108/96 per superamento del tasso soglia

Parte attrice ha altresì eccepito l'illegittima applicazione ex L.108/1996 di interessi passivi, calcolati includendo ogni spesa, interesse e commissione ad eccezione di tasse e imposte, per superamento dei tassi



soglia *ratione temporis* vigenti e, in particolare: a) per il c/c 5937, per tutti i trimestri dal 2004 al 2014; b) per il c/c 6661.64, per tutti i trimestri del 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, I trimestre 2010, II e IV trimestre 2011; I trimestre 2013.

A tal proposito mette conto rilevare che, in materia di usura sopravvenuta, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, precisando che, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, deve perentoriamente escludersi, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia.

Più precisamente, è stato affermato il seguente principio di diritto: *“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”* (Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).

Il principio di diritto è stato affermato in materia di contratti di mutuo ma è senz'altro applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario (in tal senso si v. **Tribunale di Pistoia del 10.9.2019 n. 586; 15.01.2019 n. 21**).

Tanto osservato, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, dovendosi ritenere che l'unico tipo di usura che possa rilevare sia quella originaria e avendo parte attrice contestato esclusivamente un fenomeno di usura sopravvenuta, la questione *de qua* è da ritenersi infondata.

8. Rideterminazione del saldo dei rapporti bancari alla data di introduzione del giudizio

Alla luce delle considerazioni che precedono, il saldo del rapporto di conto corrente bancario 5937/88 deve essere rideterminato con l'espunzione degli addebiti illegittimi operati dalla Banca nei termini di cui in motivazione.

Si condivide il computo effettuato dal CTU del saldo relativo al conto corrente in esame, con rideterminazione dello stesso alla data di introduzione del presente giudizio (9.12.2015), in € 104.539,29 a favore del cliente (**ipotesi 1 sub. D della CTU che richiama ipotesi 1 sub. B – pp. 32- 34**).

Mette conto evidenziare che il saldo è stato ricostruito dal perito dal primo estratto conto disponibile (1997) e fino alla data di introduzione del giudizio (dicembre 2015). Si aggiunga che le uniche due lacune documentali riscontrate in detto periodo (III trimestre 2009 e IV trimestre 2014) sono state trattate dal CTU facendo applicazione del metodo del c.d. “nuovo saldo di ripartenza” (sul punto si rinvia



all'**elaborato peritale p. 14**), metodo condiviso con i consulenti tecnici di parte (si v. **relazione peritale p.**

42; verbale operazioni peritali 18.3.2019) e ritenuto immune da vizi di tipo logico dal giudicante.

Si aggiunga che la circostanza che il conto corrente n. 5937/88 sia stato chiuso in corso di causa non modifica i termini della questione, in quanto tale situazione sopravvenuta inciderebbe sulla domanda originaria determinandone una *mutatio* non consentita.

Si ritiene peraltro compatibile con il principio della domanda (art. 112 cpc), l'accertamento del saldo per un ammontare superiore a quella indicato da parte attrice in atto introduttivo e ribadito con la prima memoria 183 comma 6 cpc (pari € 95.367,45), dovendosi riconoscere un significato giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto della lite alla espressione "*o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia*" riportata nelle conclusioni attoree, in considerazione della originaria incertezza sulla esatta determinabilità del "*quantum*", non disponendo la correntista in quella fase (poiché prodotti dalla banca solo a seguito dell'ordine di esibizione del giudice) degli estratti conto antecedenti al 2004 e relativi all'anno 2006 (si v. sul punto **Cass. 22330/2017**).

Nessuna rideterminazione del saldo finale del conto corrente anticipi s.b.f. n. 6661.64 deve invece essere compiuta, atteso che le relative competenze venivano addebitate sul conto principale n. 5937/88 (sul punto si rinvia alle valutazioni dell'**elaborato peritale a p. 30**).

La rinuncia di parte attrice alla domanda di ripetizione preclude l'esame della domanda sulla corresponsione degli interessi moratori e del maggior danno da svalutazione, in quanto assorbite.

9. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, sulla base del valore della controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei compensi medi di scaglione. Si giustifica la riduzione dei compensi medi liquidabili della sola fase decisoria in ragione della modalità semplificata di decisione ex art. 281 *sexies* cpc.

Le spese della CTU e della CTP sono poste a carico di parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:

DICHIARA la nullità delle clausole aventi ad oggetto le commissioni di massimo scoperto e delle clausole di capitalizzazione degli interessi passivi dei contratti bancari di conto corrente ordinario n. 5937/88 e di conto corrente anticipi s.b.f. n. 6661.64, per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto,

RIDETERMINA il saldo contabile del conto corrente ordinario n. 5937/88, alla data di introduzione del presente giudizio, in € 104.539,29 a favore del cliente;



CONDANNA la Banca al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 11.405,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre € 796,00 per esborsi documentati, da distrarsi a favore del difensore avv. Nicola STIAFFINI, dichiaratosene antistatario;

CONDANNA la banca al pagamento in favore dell'attrice delle spese di CTP liquidate in € 1.220,00;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico della Banca convenuta;

RESPINGE ogni altra domanda da chiunque formulata.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Pistoia , 22 ottobre 2019

Il Giudice

